

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N. 36-173391/2001

Oggetto: Rettifica della sede stradale della diramazione di Rivalba della SP 118 di Sciolze
Proponente: Servizio Progettazione Viabilità I - Provincia di Torino
Procedura di Verifica ex art. 10 L.R. n.40 del 4.12.1998 e s.m.i.
Esclusione della fase di valutazione di impatto ambientale

Il Dirigente del Servizio Valutazione impatto ambientale

Premesso che:

- il Servizio Pianificazione Viabilità di questo ente ha presentato il progetto preliminare per la rettifica della sede stradale della diramazione di Rivalba della SP 118 di Sciolze per gli adempimenti relativi alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della L.R. 14.12.1998 n. 40 -Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione-;
- il citato progetto è sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 13/06/2001 è stato pubblicato sul BUR l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica della procedura di VIA;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 30 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;

Considerato che:

- il progetto è ubicato nel Comune di Rivalba in corrispondenza dell'ingresso della SP 118 di Sciolze nel centro abitato di Rivalba;
- sono previste le seguenti opere:
 - acquisizione ed abbattimento di due edifici contigui
 - rifacimento e consolidamento della facciata del restante edificio
 - allargamento della sede stradale da 3,5 a 6,5 m
 - opere di sistemazione complementari del corpo stradale
- il rilevato stradale viene mantenuto all'attuale quota;
- dati dimensionali:
 - lunghezza complessiva: 112 m
 - larghezza: 6,5 m
 - corsie: 2 larghe 2,7 m ciascuna
 - pendenza massima: 2 %

Rilevato che:

- l'intervento è motivato dalla necessaria messa in sicurezza dell'attuale tracciato che attualmente non consente il passaggio contemporaneo di due mezzi;
- dal punto di vista della pianificazione territoriale generale e di settore si rileva che:
 - il progetto non rientra in aree protette;
 - il tracciato in oggetto è previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale(PTCP);
- dal punto di vista della pianificazione territoriale comunale si rileva che:
 - l'intervento è oggetto di variante non sostanziale al PRGC;
- dal punto di vista progettuale e tecnico non sono previsti scavi in profondità;
- nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:
 - nota del Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Torino che non segnala incompatibilità con il PTCP;
 - nota del Servizio Grandi Infrastrutture della Provincia di Torino che non segnala particolari osservazioni;
 - nota dell'ARPA - Dipartimento subprovinciale di Grugliasco che ritiene che il progetto non debba essere assoggettato ad ulteriori approfondimenti circa la compatibilità ambientale;
 - nota del Comune di Rivalba che non rileva criticità ambientali;
- l'eventuale avvio in discarica di materiali inerti derivante da attività di scavo comporterebbe, difformemente dagli indirizzi dell'attuale quadro normativo in materia ambientale, uno spreco di materiale, un mancato recupero e un'occupazione di volumi in discarica. Tali materiali sono invece considerati a norma del D.M. 5.2.1998 (voce 7.31: terre e rocce di scavo) rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt 31 e 33 del D.Lgs. 5.2.1997 n. 22. Subordinatamente a quanto definito dal D.M. 5.2.1998 le attività di recupero consentite riguardano recuperi ambientali di ex cave, discariche esaurite e bonifica di aree inquinate;
- il tracciato si colloca a ridosso di alcuni edifici di civile abitazione;
- l'intervento comporta un aumento dell'inquinamento atmosferico in fase di cantiere, dovuto all'immissione di polveri;
- l'intervento ha caratteristiche dimensionali e temporali di limitata entità, si inserisce in un contesto urbanistico nel quale non sono presenti particolari criticità ambientali, per cui non si ritengono necessari ulteriori approfondimenti derivanti da una valutazione di impatto ambientale;

Preso atto che sono stati sentiti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. n. 40 del 4.12.1998 e s.m.i e che non hanno espresso rilievi in merito.

Ritenuto di escludere il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n.40 del 4.12.1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

- i materiali inerti in eccesso derivanti da attività di scavo subordinatamente a quanto definito dal D.M. 5.2.1998 dovranno essere riutilizzati per attività di recupero ambientale di ex cave, discariche esaurite o per la bonifica di aree inquinate. Circa i materiali relativi alla demolizione delle abitazioni dovrà essere verificata la possibilità, in alternativa alla sistemazione in discarica, dell'invio a centri specializzati per il recupero di tali materiali;
- il terreno vegetale rimosso durante l'attività di scotico dovrà essere accantonato, protetto e riutilizzato per gli interventi di ripristino;
- dovrà essere effettuata una valutazione di impatto acustico ai sensi della L.447/95, come previsto dalla L.R. 52/2000, in base alla quale definire se sono necessari interventi di mitigazione e/o protezione, con particolare riferimento agli edifici di civile abitazione più prossimi al tracciato;
- nell'esecuzione delle attività di cantiere dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti, come ad esempio la bagnatura degli inerti e del suolo, volti a favorire la riduzione dell'emissione di polveri;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con DGP 63-65326 del 14.4.1999 e s.m.i.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale

Vista la legge regionale 14.12.1998 n. 40

Vista la legge 26.10.1995 n. 447

Visto il D.Lgs. 5.2.1997 n. 22

Visto il D.M. 5.2.1998

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. Di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 40 del 14.12.1998, il progetto di rettifica della sede stradale della diramazione di Rivalba della SP 118 di Sciolze presentato da Servizio Progettazione Viabilità I - Provincia di Torino, dalla fase di valutazione di impatto ambientale (art.12 della L.R. 40 del 14.12.1998) subordinatamente alle seguenti condizioni dettagliate in premessa che dovranno essere opportunamente verificate per gli aspetti tecnico-progettuali e gestionali nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto definitivo:

- i materiali inerti in eccesso derivanti da attività di scavo subordinatamente a quanto definito dal D.M. 5.2.1998 dovranno essere riutilizzati per attività di recupero ambientale di ex cave, discariche esaurite o per la bonifica di aree inquinate. Circa i materiali relativi alla demolizione delle abitazioni dovrà essere verificata la possibilità, in alternativa alla sistemazione in discarica, dell'invio a centri specializzati per il recupero di tali materiali;
- il terreno vegetale rimosso durante l'attività di scotico dovrà essere accantonato, protetto e riutilizzato per gli interventi di ripristino;
- dovrà essere effettuata una valutazione di impatto acustico ai sensi della L.447/95, come previsto dalla L.R. 52/2000, in base alla quale definire se sono necessari interventi di mitigazione e/o protezione, con particolare riferimento agli edifici di civile abitazione più prossimi al tracciato;
- nell'esecuzione delle attività di cantiere dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti, come ad esempio la bagnatura degli inerti e del suolo, volti a favorire la riduzione dell'emissione di polveri.

2. Di dare atto che si è provveduto a dare informazione circa l'assunzione del presente atto all'Assessore competente

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: .09/08/2001

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina